

# Circolare (231)

approfondimenti, notizie e informazioni



*gennaio 2023*

PLENUM

rivista231.it

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. AMBIENTE E SICUREZZA</b>                        | <b>3</b>  |
| <i>di Marina Zalin</i>                                |           |
| <b>2. AMBIENTE E SICUREZZA</b>                        | <b>6</b>  |
| <i>di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio</i>        |           |
| <b>3. GIURISPRUDENZA ANNOTATA</b>                     | <b>12</b> |
| <i>di Ciro Santoriello</i>                            |           |
| <b>4. MISURE DI PREVENZIONE</b>                       | <b>16</b> |
| <i>di Michele Bonsegna e Serena Miceli</i>            |           |
| <b>5. PROFILI INTERNAZIONALI</b>                      | <b>19</b> |
| <i>di Giovanni Tartaglia Polcini e Paola Porcelli</i> |           |
| <b>6. SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI</b>                    | <b>24</b> |
| <i>di Ernesto Devito</i>                              |           |

## AMBIENTE E SICUREZZA

di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio, Studio legale Pellerino

### **Colpa di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 in materia di salute e sicurezza sul lavoro: distinzione tra DVR e Modello 231, responsabilità anche in caso diverso dall'infortunio sul lavoro, incidente in danno di terzo non lavoratore: Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza 9.11.2022, n. 45131**

La vicenda oggetto della sentenza in commento riguarda la morte di un dipendente di una ditta che si occupava della produzione e vendita di conglomerati cementizi e bituminosi avvenuta all'interno di una cava gestita da un'altra società.

In particolare, la vittima, avendo fatto accesso alla guida della propria automobile al fronte di cava, senza incontrare alcun ostacolo o impedimento o allarme e ciò nonostante fosse imminente il brillamento di circa sei quintali di esplosivo, veniva attinta e sepolta viva da migliaia di tonnellate di pietra distaccatesi dal fronte a seguito dell'esplosione.

Si precisa che la vittima si trovava in loco non per lo svolgimento di mansioni lavorative, ma per un interesse personale (si era ivi recata al fine di prelevare materiale pietroso per realizzare opere nella casa di campagna).

Veniva tratto a giudizio e condannato per il reato di omicidio colposo l'Amministratore Unico della società che gestiva la cava di pietra calcarea, proprietario e direttore della cava medesima nonché Amministratore Unico e datore di lavoro dell'azienda alle cui dipendenze era impiegata la persona offesa.

Si riportano sinteticamente le numerose condotte colpose attribuite all'Amministratore Unico:

- l'aver tollerato che la vittima si recasse varie altre volte, prima dell'incidente, a prelevare pietre dal fronte di cava, senza alcuna autorizzazione né addestramento specifico per fronteggiare la pericolosità del luogo;
- l'aver omesso di predisporre un idoneo servizio di sospensione del transito verso il fronte di cava delle persone non autorizzate,

- soprattutto in considerazione della promiscuità degli spazi destinati all'attività produttiva, utilizzati dal personale di entrambe le società;
- l'essersi allontanato dalla cava nel giorno e all'ora in cui era stato programmato il brillamento dell'esplosivo;
  - l'aver omesso di dotare l'impianto di cava di un sistema di allarme dell'imminente brillamento di esplosivo a norma di Legge;
  - l'aver omesso di accertare prima del brillamento che il fronte di cava e, comunque, le aree ad esso limitrofe, potenzialmente interessate dall'esplosione e dai suoi effetti, fossero sgombre dalla presenza di persone, nonché l'aver omesso di impartire sia al sorvegliante, sia al minatore, ordini e direttive in tal senso;
  - l'aver creato, mantenuto e, comunque, non adeguatamente valutato, nell'ottica di prevenire infortuni sul lavoro, il fattore di rischio correlato alla promiscuità delle aree di servizio delle due società di cui era amministratore, nelle quali circolavano indistintamente e liberamente sia i dipendenti dell'una, sia i dipendenti dell'altra società, non predisponendo un esaustivo documento di salute e sicurezza coordinato (ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. b) D.Lgs. 624/1996, "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee").

A nulla rilevava, secondo la Suprema Corte, il fatto che la condotta della vittima si ponesse al di fuori del perimetro dell'attività lavorativa (tanto da escludere la stessa sussistenza di un infortunio sul lavoro) in quanto, come è noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, *"le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa"*.

La condizione per la responsabilità nei confronti del terzo è che tra la *"violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni e l'evento dannoso vi sia un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi"*.

Tale osservazione è in linea con quanto espresso da Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza 8.1.2021 n. 32899, sul disastro ferroviario di Viareggio, dove sul significato da attribuire alla nozione di *"norme per la prevenzione"*

*degli infortuni sul lavoro*” la Cassazione ha fornito un’interpretazione restrittiva secondo cui si tratta di “*regole cautelari volte a eliminare o a ridurre non già un generico rischio (...) ma specificatamente eventi in danno di lavoratori o di soggetti a questi assimilabili*”, e se anche si ammetta che possa esserci rischio lavorativo quando l’evento lesivo sia avvenuto a danni di terzi non lavoratori, questi “*dovrebbero trovarsi esposti a tale rischio alla stessa stregua del lavoratore*”, e quindi esposti ad un rischio lavorativo. In altre parole, secondo la sentenza sul disastro ferroviario, l’aggravante della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sussiste se: a) è violata una norma a tutela della sicurezza sul lavoro; b) l’evento, anche se a danno di un soggetto terzo, sia concretizzazione del rischio lavorativo. Dunque “*ove i terzi vengano a trovarsi nella medesima situazione di esposizione del lavoratore*”.

La società che gestiva la cava, a seguito della contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 per non aver adottato un modello di organizzazione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, veniva condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 32.500,00.

La sentenza di condanna emessa dai giudici di primo grado veniva confermata anche dalla Corte d’Appello.

I giudici di merito avevano ritenuto apprezzabile il vantaggio conseguito dalla società in termini di risparmio di costi (nella misura di circa mille euro) derivante dal mancato adeguamento dell’impianto di segnalazione acustica e dalla mancata installazione di un adeguato presidio fisico di interdizione all’accesso nel letto di cava.

Il risparmio di spesa, anche se esiguo, era da considerarsi rilevante in quanto collegato all’inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un’area notevole di rischio aziendale.

Nel proporre ricorso per Cassazione, la difesa dell’ente sosteneva come nel caso di specie fosse insussistente una colpa di organizzazione in quanto il sistema di gestione della sicurezza implementato dalla società era da ritenersi conforme all’articolo 30 D.Lgs. 81/2008, anche se il modello era stato adottato solo in epoca successiva al sequestro disposto nel procedimento penale.

In particolare, si evidenziava:

- l’adozione di un DVR ex art. 17 D.Lgs. 81/2008 che veniva puntualmente aggiornato e in cui erano stati individuati e valutati tutti

- i rischi presenti nell'attività lavorativa, nonché tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare relativamente agli specifici rischi;
- l'esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare eventuali violazioni delle norme in tema di sicurezza;
  - l'articolazione delle funzioni e l'individuazione di tutte le figure previste in materia dal D.Lgs. 81/2008;
  - la regolamentazione della procedura di ingresso per viabilità e carico;
  - la regolamentazione della procedura relativa alle operazioni di brillamento, concordata con tutti i soggetti aventi specifiche mansioni in merito e approvata dall'ufficio Minerario competente;
  - lo svolgimento di attività formative;
  - l'adozione di un piano di emergenza interno con la registrazione di tutta la gestione relativa;
  - lo svolgimento di esercitazioni.

A fronte di quanto sopra alcun rimprovero avrebbe potuto muoversi alla società in termini di inefficienza organizzativa.

Inoltre, secondo la tesi difensiva dell'ente, l'adozione del modello di organizzazione previsto dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008 non avrebbe comportato alcun costo aggiuntivo, se si considera che la società si avvaleva della collaborazione stabile di un consulente, specificamente incaricato di adottare tutte le cautele atte a prevenire infortuni sul lavoro.

Questa circostanza risulterebbe dimostrata dal semplice raffronto dei bilanci dell'azienda antecedenti all'incidente e quelli successivi, in cui la stessa aveva provveduto all'adozione del modello organizzativo: dalla comparazione non si ravvisava una considerevole differenza di costi in materia di sicurezza del lavoro.

Anche la spesa di circa mille euro per l'acquisto del dispositivo di allarme, avrebbe dovuto considerarsi priva di qualsiasi incidenza economica, posto che all'epoca dell'incidente la società fatturava centinaia di migliaia di euro.

Nel respingere il ricorso proposto dalla persona giuridica, la Cassazione evidenzia la differenza tra l'adozione e le finalità delle misure previste dal Decreto 81, in particolare l'articolazione delle funzioni di gestione della sicurezza, e quelle del Modello di organizzazione gestione e controllo di cui al Decreto 231: *“al di là del fatto che l'istituzione di determinate figure professionali (quali il RSPP) è prevista obbligatoriamente, gli istituti cui esse sono preposte (ossia il Servizio di Prevenzione e Protezione e la*

*Sorveglianza sanitaria), assolvono alla funzione di prevenzione degli infortuni, mentre il modello organizzativo risponde alla necessità di mappare le aree di rischio e di predisporre un sistema di controlli diretti ad «assicurare l'adempimento» di una serie di obblighi giuridici in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, e a ridimensionare il rischio di commissione di reati in violazione della normativa antinfortunistica».*

Nella sentenza in commento si sottolinea inoltre la differenza tra la valutazione dei rischi posta alla base del DVR e la mappatura di cui all'articolo 30 D.Lgs. 231/2001.

La mappatura dei rischi effettuata ai fini della redazione del Modello 231 in materia di sicurezza sul lavoro, non può farsi coincidere con la valutazione di rischi ai sensi degli artt. 15 e 28 del D.Lgs. 81/2008 perché: *“mentre il DVR è diretto ai lavoratori e assolve alla funzione di informarli dei rischi generici e specifici presenti nel luogo di lavoro, il modello organizzativo si rivolge anche a coloro che, all'interno della compagine aziendale, sono esposti al rischio di commettere reati colposi, sollecitandoli al rispetto degli obblighi giuridici in materia antinfortunistica, anche attraverso la previsione di un sistema di vigilanza sull'attuazione delle prescrizioni in esso contenute e che culmina nella previsione di sanzioni disciplinari in caso di inottemperanza.*

*E infatti, l'art. 2, co. 1 lett. dd) del D.Lgs. 81/08 definisce, in senso ampio, «modello di organizzazione e di gestione» il modello per la «definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza, idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro».*

Pertanto, rispetto al DVR, il modello organizzativo 231 presenta un contenuto e una platea di destinatari più ampia, essendo finalizzato a prevenire ogni possibile condotta - ascrivibile anche agli organi dotati di poteri decisionali - determinativa o agevolativa di situazioni di rischio.

Il modello organizzativo, ove presente, avrebbe avuto la funzione di prevenire il verificarsi di situazioni come quelle di cui al caso concreto realizzatesi nei confronti di un terzo chiamando come destinatari dei precetti preventivi i responsabili della prevenzione che avevano tra i primi obblighi quello di mappare i rischi.

Ecco che in assenza di un idoneo modello organizzativo che preveda un sistema di vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione adottate, nessun sistema di gestione della sicurezza potrà mai essere ritenuto efficace ai fini

di cui al Decreto 231 e quindi scriminante della responsabilità da reato degli enti: *“la sussistenza della responsabilità discende anche dalla mancata adozione, prima della commissione del fatto, di un modello organizzativo ex D.Lgs. 81/2008 ex art. 30 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.